I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2960/82 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1982

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1401/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che stabilisce le regole generali relative alla fornitura di grassi nel latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, a taluni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati (3), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le regole generali relative alla fornitura di grassi nel latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati (4), in particolare l'articolo 7,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, taluni paesi terzi e taluni organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di butteroil parimenti indicati nell'allegato ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (6) ; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 1401/81 e (CEE) n. 1039/82 prevede che la fornitura di burro o di butteroil a titolo di aiuto alimentare è assicurata sotto forma di burro o di materie grasse butirriche disponibili sul mercato della Comunità, se la situazione del mercato non permette di effettuare la consegna a partire dalle scorte pubbliche, sempreché non venga perturbato il normale sviluppo dei prezzi sul mercato ; che, poiché i requisiti di qualità sono soddisfatti e i quantitativi in questione non sono così elevati da perturbare il normale sviluppo dei prezzi sul mercato, è opportuno ricorrere all'acquisto sul mercato per assicurare la fornitura di butteroil ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 5.
(4) GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 5.
(5) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1039/82 (programma 1982)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1040/82	
2. Beneficiario	Sri Lanka	São Tomé e Principe
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	100 t	100 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Francese	Belga
6. Provenienza del butteroil (2)	Da produrre con burro d'intervento	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunita
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	In scatole da 5 kg rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Butteroil / Supplied to the Governement of Sri Lanka / For free distribution under the Food-Aid Programme of the European Economic Community »	« Butteroil / Dom da Comunidade Económica Europeia à República Democrática de São Tomé e Principe »
9. Termine di consegna	Imbarco nel dicembre 1982	Imbarco il più presto possibile ed al più tardi il 30 novembre 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (5)	Porto di sbarco São Tomé (deposito su banchina o alleggio)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—	Ministerio do Comercio; Empresa Comercio Externo (ECOMEX), BP 31, São Tomé, telex 208 ECOMEX
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—	

Designazione della partita	C	D
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81 (programma 1981)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81	
2. Beneficiario	PAM	
3. Paese di destinazione	Giordania	Marocco
4. Quantitativo totale della partita	27 t	240 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Olandese	Tedesco
6. Provenienza del butteroil (2)	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità	Da produrre con burro d'intervento
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	In scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Jordan 2422 / Butteroil / Aquaba / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme »	« Maroc 2592 / Butteroil / Casablanca / Don de la Communauté économique européenne / Action du Programme alimentaire mondial »
9. Termine di consegna	Consegna nel dicembre 1982	
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—	

Designazione della partita	E
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1039/82 (programma 1982)
b) assegnazione	(CEE) n. 1040/82
2. Beneficiario	Burundi
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	50 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Tedesco
6. Provenienza del butteroil (2)	Da produrre con burro d'intervento
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	In scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Butteroil / Don de la Communauté économique européenne au Burundi »
9. Termine di consegna	Imbarco nel dicembre 1982
10. Fase e luogo di consegna	Reso destinazione Bujumbura
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	M. Kakunze Venant, Directeur général de la laiterie centrale de Bujumbura, BP 979, Bujumbura, Burundi
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95, del 19 aprile 1977, pagina 7, funge da bando di gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12.

(2) Qualora la merce provenga dalle scorte d'intervento, viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* edizione C, un bando complementare indicante i magazzini di giacenza.

(3) Unicamente in caso di consegna « nel porto di sbarco » e « reso destinazione » ; vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) Diversi da quelli indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 303/77.

(5) La fornitura fob risulta effettuata ed i rischi passano dall'aggiudicatario al beneficiario allorché i prodotti hanno realmente oltrepassato il parapetto della nave nel porto d'imbarco prescelto per la consegna.